

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2022.

Integrazione dei fondi assegnati alle imprese acquicole dal decreto 11 agosto 2022, recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final* recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 02 luglio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale è istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»), con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Visto l'art. 1, comma 129 della citata legge 30 dicembre 2020 n. 178, laddove è previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128;

Visto il decreto del Ministro n. 0153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021, al n. 208, ove all'art. 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni le funzioni relative, tra l'altro, al comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco Battistoni è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12, a mente del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali n. 363644 dell'11 agosto 2021 recante «Decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 1 del predetto decreto del Sottosegretario che individua la ripartizione delle agevolazioni concedibili in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;



Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto del Sottosegretario con il quale è stabilito che «Le eventuali risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per l'applicazione delle singole misure di cui al comma precedente potranno essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali alle altre misure per le quali i fondi a disposizione non sono risultati sufficienti, nei limiti delle risorse complessive di cui al comma 1»;

Considerato che per l'attuazione della misura di cui al punto *a*) del decreto n. 363644 dell'11 agosto 2021 (imprese di pesca), a fronte dell'importo destinato di euro 15.000.000,00 sono stati utilizzati fondi pari ad euro 14.394275,04, generando un residuo di euro 605.724,96;

Considerato che sono ancora in corso alcune istruttorie relative alla misura di cui al punto *a*) del decreto n. 363644 dell'11 agosto 2021 (imprese di pesca) che necessitano di una disponibilità finanziaria pari ad euro 105.724,96; le risorse che si possono destinare alla misura di cui alla lettera *b*) sono pari ad euro 500.000,00;

Considerato che per l'attuazione della misura di cui al punto *c*) del decreto n. 363644 dell'11 agosto 2021 (imprese di pesca in acque interne), a fronte dell'importo destinato di euro 1.500.000,00 sono stati utilizzati dalle regioni fondi pari ad euro 1.385.774,05, generando un residuo di euro 114.225,95;

Ritenuto pertanto di integrare i fondi designati per la lettera *b*) del decreto n. 363644 dell'11 agosto 2021, pari a euro 3.500.000,00, con i residui dei fondi non utilizzati e designati per le lettere *a*) per euro 500.000,00 e *c*) per euro 114.225,95 per un importo complessivo di euro 614.225,95, e pertanto fino all'importo massimo di euro 4.114.225,95;

Decreta:

1. Le risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per l'applicazione delle singole misure di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali n. 363644 dell'11 agosto 2021 sono assegnate alle misure di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1 per un importo complessivo pari ad euro 614.225,95 (seicentoquattordicimiladuecentoventicinque/95).

2. La dotazione finanziaria disponibile complessivamente per il finanziamento della misura di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali n. 363644 dell'11 agosto 2021 è pari ad euro 4.114.225,95 (quattromilioncentoquattordicimiladuecentoventicinque/95), risultante dalla somma delle economie delle risorse non impegnate per le misure di cui alle lettere *a*) e *c*) (pari ad euro 614.225,95) e delle risorse già assegnate dal decreto n. 363644 dell'11 agosto 2021 per la lettera *b*) (pari ad euro 3.500.000,00).

3. Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it

Roma, 29 marzo 2022

Il Sottosegretario di Stato: BATTISTONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 683

22A03362

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fosaprepitant Hikma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 416/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

